



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



# Bollettino di Vigilanza

Anno IX n. 4/2021



Publicato il 31 maggio 2021





(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

---

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006  
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile  
Roberto NOVELLI

Indirizzo  
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono  
+39 06 42133.1

Fax  
+39 06 42133.775

Sito internet  
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

---



## Indice

<b>1. REGOLAMENTI.....</b>	<b>3</b>
Regolamento IVASS N. 47 del 27 aprile 2021 .....	5
Regolamento recante disposizioni in materia di piani di risanamento e finanziamento di cui al titolo XVI (misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione) del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.....	5
<b>2. PROVVEDIMENTI.....</b>	<b>15</b>
<b>2.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE .....</b>	<b>17</b>
Provvedimento prot. n. 110 del 13 aprile 2021 .....	17
Costituzione della commissione di esame della prova di idoneità per l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi - sessione 2020 .....	17
<b>2.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE .....</b>	<b>19</b>
Provvedimento prot. n. 0073909/21 del 7 aprile 2021.....	19
Assicurazioni Generali S.p.A. - Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione di Transocean Holding LLC in Assicurazioni Generali S.p.A.. Provvedimento. ....	19
Provvedimento prot. n. 0079149/21 del 14 aprile 2021.....	20
Generali Italia S.p.A. - Autorizzazione, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, al rimborso di fondi propri di base di livello 1. Provvedimento.....	20
Provvedimento prot. n. 0089712/21 del 27 aprile 2021.....	21
Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e degli articoli 12 e 22 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, al trasferimento parziale del portafoglio assicurativo da Darag Italia S.p.A. a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., per effetto del trasferimento di ramo di azienda. Provvedimento. ....	21
Provvedimento prot. n. 0089982/21 del 28 aprile 2021.....	22
Amissima Vita S.p.A.. Istanza di autorizzazione al rimborso di fondi propri di base di livello 2, ai sensi dell'art. 73 del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e dell'art. 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016. Provvedimento.....	22
Provvedimento prot. n. 0089983/21 del 28 aprile 2021.....	23
Unipol Gruppo S.p.A., UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e Arca Vita S.p.A. – autorizzazione ad apportare modifiche rilevanti al modello interno parziale di gruppo e individuale nonché cambiamenti alla politica per la modifica del modello interno, ai sensi degli articoli 46-quater e 207-octies del decreto legislativo n. 209/2005, del Regolamento delegato (UE) 2015/35, del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/460 del 19 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015.....	23
Provvedimento prot. n. 0089990/21 del 28 aprile 2021 .....	24

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.. Autorizzazione all'utilizzo dei parametri specifici dell'impresa in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella <i>formula standard</i> per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. Provvedimento.....	24
Provvedimento prot. n. 0089991/21 del 28 aprile 2021.....	25
Gruppo Intesa Sanpaolo Vita - Autorizzazione all'utilizzo dei parametri specifici del gruppo in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella <i>formula standard</i> per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo. Provvedimento.....	25
<b>2.3 MODIFICHE STATUTARIE .....</b>	<b>26</b>
Provvedimento n. 0072474/21 del 6 aprile 2021.....	26
Assicurazioni Generali S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento .....	26
Provvedimento n. 0077134/21 del 12 aprile 2021.....	27
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento .....	27
Provvedimento n. 0084944/21 del 21 aprile 2021.....	28
Assicuratrice Milanese S.p.A. – Compagnia di Assicurazioni. Modifiche statutarie. Provvedimento.....	28
Provvedimento n. 0084956/21 del 21 aprile 2021.....	29
Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.....	29
Provvedimento n. 0085951/21 del 22 aprile 2021.....	30
Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. ....	30
Provvedimento n. 0089479/21 del 27 aprile 2021.....	31
Unipol Gruppo S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.....	31
Provvedimento n. 0089481/21 del 27 aprile 2021.....	32
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.....	32
Provvedimento n. 0092615/21 del 30 aprile 2021.....	33
Sara Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento .....	33
<b>3. IMPRESE IN LCA .....</b>	<b>35</b>
3.1 INFORMATIVA LIQUIDAZIONI .....	37
La Peninsulare s.p.a. con sede a Milano .....	37
<b>4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO .....</b>	<b>39</b>
<b>5. ALTRE NOTIZIE .....</b>	<b>43</b>
Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da The Palatine Insurance Company Limited e Swiss Re Specialty Insurance (UK) Limited, entrambe con sede nel Regno Unito, a Swiss Re International SE, con sede in Lussemburgo. ....	45
Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da Millennium Insurance Company Limited, con sede in Gibilterra a MIC Insurance Company S.A., con sede in Francia.....	46

# 1. REGOLAMENTI

---



Regolamento IVASS N. 47 del 27 aprile 2021

**Regolamento recante disposizioni in materia di piani di risanamento e finanziamento di cui al titolo XVI (misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione) del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private**

**L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI**

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012 che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'IVASS e il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 223-ter;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;

VISTO il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, concernente l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

adotta il seguente

REGOLAMENTO

**INDICE**

**CAPO I – Disposizioni di carattere generale**

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

**CAPO II – Piano di risanamento e piano di finanziamento individuale e di gruppo**

- Art. 4 (Processo di predisposizione e di approvazione del piano di risanamento e del piano di finanziamento)

**Sezione I - Piano di risanamento e piano di finanziamento individuale**

- Art. 5 (Contenuto del piano di risanamento individuale)
- Art. 6 (Relazione sull'esecuzione del piano di risanamento individuale)
- Art. 7 (Contenuto del piano di finanziamento individuale)
- Art. 8 (Relazione sull'esecuzione del piano di finanziamento individuale)

**Sezione II - Piano di risanamento e piano di finanziamento di gruppo**

- Art. 9 (Contenuto e relazione sull'esecuzione del piano di risanamento e del piano di finanziamento di gruppo)
- Art. 10 (Piano di risanamento e piano di finanziamento di gruppo centralizzati)

**CAPO III – Disposizioni finali**

- Art. 11 (Modifiche al Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014)
- Art. 12 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

**CAPO I**

**Disposizioni di carattere generale**

**Art. 1**

**(Fonti normative)**

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 9, comma 2, 190, comma 1, 191, comma 1, lettera b) e 223-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

**Art. 2**

**(Definizioni)**

1. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. In aggiunta, si intende per:

- a) “alta direzione”: l’amministratore delegato, il direttore generale nonché la dirigenza responsabile ad alto livello del processo decisionale e di attuazione delle strategie;
- b) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
- c) “fabbisogno di solvibilità globale”: il fabbisogno individuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 30-*ter*, comma 2, lettera a), del Codice e di cui all’articolo 262 del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014;
- d) “organo amministrativo”: il consiglio di amministrazione o, ove non diversamente specificato, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all’articolo 2409-*octies* del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;
- e) “organo di controllo”: il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all’articolo 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
- f) “piano di risanamento”: il piano presentato dall’impresa, anche su richiesta dell’IVASS, a seguito della rilevazione dell’inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità a livello individuale, ai sensi dell’articolo 222 del Codice, o a livello di gruppo, ai sensi dell’articolo 227 del Codice;
- g) “piano di finanziamento”: il piano a breve termine presentato dall’impresa, anche su richiesta dell’IVASS, a seguito della rilevazione dell’inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo a livello individuale, ai sensi dell’articolo 222-*bis* del Codice, o a livello di gruppo, ai sensi dell’articolo 216-*quinquies* del Codice;
- h) “Requisito Patrimoniale di Solvibilità”: il requisito calcolato, a livello individuale, secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV-*bis*, Sezione I, II e III, e, a livello di gruppo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 216-*ter* e seguenti del Codice e relative disposizioni di attuazione;
- i) “Requisito Patrimoniale Minimo”: il requisito calcolato, a livello individuale, secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV-*bis*, Sezione IV, e, a livello di gruppo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 216-*quinquies*, comma 2, del Codice;
- j) “ultima società controllante italiana”: la società di cui all’articolo 210, comma 2, del Codice o la società individuata dall’IVASS ai sensi dell’articolo 210, comma 3, del Codice.

### **Art. 3 (Ambito di applicazione)**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle:
  - a) imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;
  - b) sedi secondarie nel territorio della Repubblica Italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
  - c) imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;
  - d) ultime società controllanti italiane. Se tali società sono a loro volta controllate da un’impresa di assicurazione o riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa, o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato membro, le disposizioni si applicano nell’ipotesi in cui l’IVASS applichi la vigilanza a livello del sottogruppo nazionale, ai sensi dell’articolo 220-*bis*, comma 3, del Codice e dell’articolo 12 delle relative disposizioni di attuazione in materia di vigilanza sul gruppo.

## **CAPO II – Piano di risanamento e piano di finanziamento individuale e di gruppo**

### **Art. 4**

#### **(Processo di predisposizione e di approvazione del piano di risanamento e del piano di finanziamento)**

1. L'organo amministrativo delle imprese di cui all'articolo 3 è immediatamente convocato per rilevare l'inosservanza del requisito patrimoniale. Dalla data della riunione dell'organo amministrativo in cui è rilevata l'inosservanza decorre il termine per la presentazione del piano. Alla chiusura della riunione l'organo amministrativo informa l'IVASS dell'avvenuta rilevazione. Laddove l'inosservanza sia rilevata dall'Istituto, il termine per la presentazione del piano decorre dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'impresa.
2. Il piano, predisposto dall'alta direzione, è approvato dall'organo amministrativo. Il piano è fondato su basi realistiche ed è supportato da una relazione sottoscritta dai titolari della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. Il piano e la relazione sono trasmessi all'organo di controllo.
3. Nella relazione di cui al comma 2 i titolari della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale attestano la coerenza delle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i).
4. Nel caso in cui l'impresa appartiene a un gruppo per il quale è costituito un collegio delle Autorità di vigilanza, il piano di risanamento e di finanziamento presentato all'IVASS e le successive relazioni sulla sua esecuzione sono accompagnati dalla traduzione in lingua inglese.
5. L'IVASS approva il piano di risanamento entro quarantacinque giorni e il piano di finanziamento entro trenta giorni dalla presentazione da parte dell'impresa del piano completo dei dati e delle informazioni indicati nelle Sezioni I e II.
6. Entro i termini di cui al comma 5, l'IVASS può richiedere all'impresa l'acquisizione di dati e informazioni ulteriori e di maggior dettaglio rispetto a quelli indicati nelle Sezioni I e II. In tali casi, il termine di conclusione del procedimento è sospeso, per una sola volta, fino alla ricezione della risposta dell'impresa. La sospensione non può eccedere i quindici giorni per il piano di risanamento e i cinque giorni per il piano di finanziamento. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni ricevute non comportano una nuova sospensione dei termini.
7. La mancata adozione del provvedimento di rigetto dell'istanza entro il termine di conclusione del procedimento equivale ad approvazione del piano.
8. Successivamente alla presentazione del piano, l'impresa comunica all'IVASS i fatti rilevanti eventualmente intervenuti e, in particolare, le variazioni nell'entità dell'inosservanza ove significative.
9. Se le misure da adottare sono riservate dall'atto costitutivo o espressamente attribuite dalla legge alla competenza dell'assemblea straordinaria, l'approvazione del piano è subordinata alla delibera delle misure necessarie entro i termini previsti dal Codice per ristabilire l'osservanza del requisito patrimoniale.

**Sezione I - Piano di risanamento e di finanziamento individuale**

**Art. 5**

**(Contenuto del piano di risanamento individuale)**

1. Il piano di risanamento delle imprese di cui all'articolo 3, lettere a), b) e c) contiene almeno i seguenti dati e informazioni:
  - a) evidenza delle circostanze che hanno condotto alla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità con particolare riferimento al monitoraggio su base continuativa assicurato dal sistema di gestione dei rischi;
  - b) analisi delle cause che hanno determinato la situazione di crisi specificando:
    - (i) se si tratti di cause endogene o esogene;
    - (ii) se le cause siano attinenti a uno o più dei seguenti rischi: sottoscrizione, mercato, credito, liquidità, operativo;
    - (iii) le eventuali carenze nel sistema di gestione dei rischi;
  - c) gli effetti delle cause di cui alla lettera b):
    - (i) sulla solvibilità e sulla liquidità dell'impresa, riportando gli indicatori rilevanti, il momento temporale a cui si riferiscono, le modalità e le ipotesi di calcolo sottostanti nonché il confronto con la propensione al rischio e con le relative soglie di tolleranza in essere;
    - (ii) sull'operatività e sull'organizzazione dell'impresa;
  - d) individuazione delle strategie che si intendono adottare per il ripristino, entro sei mesi dalla rilevazione dell'inosservanza, di un adeguato livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o per la riduzione del profilo di rischio, con specifico riferimento:
    - (i) alla propensione al rischio;
    - (ii) agli obiettivi, in particolare, relativi alle politiche di investimento, al posizionamento dell'impresa nel mercato di riferimento, alla politica di riassicurazione e alle altre misure di attenuazione del rischio;
    - (iii) alle misure di governo societario in termini di regole gestionali e di controlli, con particolare riferimento al sistema di gestione dei rischi e alle funzioni fondamentali o essenziali e importanti;
    - (iv) agli assetti proprietari;
  - e) indicazione delle misure operative di dettaglio che l'impresa ha adottato o intende adottare in attuazione delle scelte strategiche di cui al punto d). Per ciascuna delle misure, l'impresa:
    - (i) motiva l'adozione e valuta la possibilità di successo tenuto conto dei vincoli derivanti dagli eventuali ostacoli di carattere pratico o giuridico, dalla situazione generale dell'economia e dalle caratteristiche dell'impresa;
    - (ii) indica gli organi, le unità organizzative e i soggetti responsabili per l'esecuzione delle stesse e i relativi tempi di attuazione;
    - (iii) valuta i possibili effetti reputazionali per l'impresa e per il mercato;
  - f) previsione degli effetti delle misure di risanamento di cui alle lettere d) ed e) con la proiezione delle rilevanti grandezze economiche e patrimoniali, valutate secondo i principi utilizzati a fini di vigilanza, su un orizzonte temporale almeno pari a tre anni e con indicazione, almeno, degli elementi di cui all'articolo 223-ter, comma 1, lettere a), b) e d) del Codice e del fabbisogno di solvibilità globale. L'impresa confronta gli indicatori di solvibilità desumibili dalle predette previsioni con la propensione al rischio e le relative soglie di tolleranza;
  - g) previsione degli effetti delle misure di risanamento di cui ai punti d) ed e) sul bilancio di esercizio con la proiezione delle rilevanti grandezze economiche e patrimoniali su

- un orizzonte temporale almeno pari a tre anni e con indicazione, almeno, degli elementi di cui all'articolo 223-ter, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice;
- h) previsione degli effetti delle misure di risanamento di cui ai punti d) ed e) sulla situazione di liquidità con la proiezione dei flussi di cassa in entrata e in uscita su un orizzonte temporale almeno pari a tre anni;
  - i) indicazione delle principali ipotesi di stima delle previsioni di cui ai punti f), g) e h) e indicazione degli scostamenti rilevanti dalle ipotesi utilizzate per l'ultima relazione sulla valutazione del rischio e della solvibilità dell'impresa;
  - j) indicazione delle unità organizzative incaricate della gestione dei dati, della stima delle ipotesi e dell'elaborazione delle previsioni di cui ai punti f), g) e h);
  - k) il piano di comunicazione dello stato di crisi con evidenza delle modalità, dei responsabili, dei tempi, dei mezzi e dei soggetti, interni ed esterni, destinatari della comunicazione.
- 2. Qualora l'impresa abbia ripristinato l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità entro il termine previsto per la presentazione del piano, le informazioni da riportare sono graduate secondo un principio di proporzionalità e le proiezioni di cui al comma 1, lettere da f) ad h), sono effettuate su un orizzonte temporale di un anno.
  - 3.

**Art. 6**  
**(Relazione sull'esecuzione del piano di risanamento individuale)**

- 1. L'impresa presenta all'IVASS una relazione, approvata dall'organo amministrativo, concernente le misure adottate in relazione al ripristino del livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o alla riduzione del suo profilo di rischio al fine di garantire la conformità al requisito stesso, entro quindici giorni dalla data prevista dal Codice per il ripristino dell'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità. La relazione è presentata successivamente ogni tre mesi e fino a che l'IVASS ne ravvisi l'opportunità, per riferire sui progressi nell'adozione delle misure operative contenute nel piano.
- 2. La relazione di cui al comma 1 contiene almeno:
  - a) un aggiornamento sullo stato di implementazione delle misure operative di dettaglio adottate di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e);
  - b) l'indicazione degli scostamenti più significativi dalle principali ipotesi di stima delle previsioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere f), g) e h);
  - c) l'indicazione aggiornata dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle riserve tecniche, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo;
  - d) l'indicazione aggiornata del fabbisogno di solvibilità globale.

**Art. 7**  
**(Contenuto del piano di finanziamento individuale)**

- 1. Il piano di finanziamento delle imprese di cui all'articolo 3 lettere a), b) e c) contiene i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 e tiene conto dei seguenti criteri:
  - a) le strategie che si intendono adottare sono idonee a ripristinare, entro tre mesi dalla rilevazione dell'inosservanza, un adeguato livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo o a ridurre il profilo di rischio;

- b) le proiezioni degli effetti delle misure di risanamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d) ed e) sulle grandezze di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) sono effettuate su un orizzonte temporale di un anno, su base trimestrale, e riguardano esclusivamente gli elementi di cui all'articolo 223-ter, comma 1, lettere a), b) e d) del Codice;
  - c) la previsione degli effetti delle misure di risanamento di cui all'articolo 5, comma 1, punti d) ed e) sul bilancio di esercizio sono effettuate su un orizzonte temporale di un anno, su base semestrale;
  - d) la previsione degli effetti delle misure di risanamento di cui all'articolo 5, comma 1, punti d) ed e) sulla situazione di liquidità sono effettuate su un orizzonte temporale di un anno, su base mensile;
  - e) con riguardo alle principali ipotesi di stima delle previsioni di cui all'articolo 5, comma 1, punto i) non è dovuta l'indicazione degli scostamenti rilevanti dalle ipotesi utilizzate per l'ultima relazione sulla valutazione del rischio e della solvibilità dell'impresa.
- 2. L'IVASS, comunica all'impresa se alcuni dei criteri di cui al comma 1, lettere b), c) e d) non trovano applicazione.
  - 3. Qualora l'impresa abbia ripristinato l'osservanza del Requisito Patrimoniale Minimo entro il termine previsto per la presentazione del piano, le informazioni da riportare sono graduate secondo un principio di proporzionalità e le proiezioni di cui al comma 1, lettere b) e d), sono effettuate su base semestrale.

**Art. 8**

**(Relazione sull'esecuzione del piano di finanziamento individuale)**

- 1. L'impresa presenta all'IVASS una relazione, approvata dall'organo amministrativo, in cui illustra le misure adottate in relazione al ripristino del livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo o alla riduzione del suo profilo di rischio al fine di garantire la conformità al requisito stesso. La relazione è presentata entro quindici giorni dalla data prevista dal Codice per il ripristino dell'osservanza del Requisito Patrimoniale Minimo.
- 2. La relazione di cui al comma 1 contiene gli elementi di cui all'articolo 6, comma 2, punti a), b) e c).

**Sezione II - Piano di risanamento e piano di finanziamento di gruppo**

**Art. 9**

**(Contenuto e relazione sull'esecuzione del piano di risanamento e del piano di finanziamento di gruppo)**

- 1. Il piano di gruppo dell'impresa di cui all'articolo 3, lettera d) contiene, oltre ai dati e alle informazioni indicati all'articolo 5, per il piano di risanamento, e all'articolo 7, per il piano di finanziamento, le seguenti informazioni:
  - a) con riferimento alle strategie per il ripristino di un adeguato livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo o del Requisito Patrimoniale Minimo di gruppo o per la riduzione del profilo di rischio:
    - (i) l'individuazione delle linee di *business*;

- (ii) le funzioni interessate con particolare riferimento alle funzioni fondamentali o essenziali e importanti a livello di gruppo;
- b) riguardo alle misure operative di dettaglio:
- (i) gli interventi che si intendono adottare sull'ultima società controllante italiana e sulle singole società del gruppo, senza danneggiare la solidità finanziaria del gruppo stesso. A tal fine il piano riporta una stima degli impatti di tali interventi sulle singole società del gruppo;
  - (ii) le modalità tramite le quali sono assicurati il coordinamento e la coerenza delle misure da adottare, rispettivamente, a livello di ultima società controllante italiana o di altre società del gruppo interessate dal piano;
  - (iii) le necessarie forme di raccordo tra i processi di governo societario di gruppo e quelli delle singole società del gruppo;
  - (iv) le soluzioni idonee per superare gli ostacoli all'attuazione delle misure all'interno del gruppo con particolare riferimento agli ostacoli, di carattere pratico o giuridico, all'immediato trasferimento di fondi propri o al rimborso di passività all'interno del gruppo.
2. Al piano di risanamento e di finanziamento di gruppo si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8.

#### **Art. 10**

##### **(Piano di risanamento e piano di finanziamento di gruppo centralizzati)**

1. L'ultima società controllante italiana presenta un piano unico nei casi in cui i presupposti per la presentazione del piano di risanamento si verificano per più di una delle imprese di cui all'articolo 3, lettere a), b) e c) appartenenti al gruppo. Il piano, comprende gli elementi indicati all'articolo 5, riferiti sia all'ultima società controllante sia alle imprese controllate, e gli elementi di cui all'articolo 9, comma 1, riferiti al gruppo.
2. L'ultima società controllante presenta un piano unico nei casi in cui i presupposti per la presentazione del piano di finanziamento si verificano per più di una delle imprese di cui all'articolo 3, lettere a), b) e c) appartenenti al gruppo. Il piano, comprende gli elementi indicati all'articolo 7, riferiti sia all'ultima società controllante sia alle imprese controllate, e gli elementi di cui all'articolo 9, comma 1, riferiti al gruppo.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il piano predisposto dall'ultima società controllante è approvato, per quanto di competenza, dall'organo amministrativo delle imprese del gruppo per le quali si sono verificati i presupposti per la presentazione del piano di risanamento o di finanziamento.

**CAPO III – Disposizioni finali**

**Art. 11  
(Modifiche al Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014)**

1. I punti 23, 25 e 27 dell'allegato 1, Sezione II - Procedimenti di Vigilanza d'ufficio, lettera A. Vigilanza sulle imprese di assicurazione, salvaguardia, risanamento, liquidazione e misure cautelari, del Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014, sono così sostituiti:

23	<i>Approvazione del piano di risanamento</i>	<i>Art. 222, comma 2, Cod. ass.</i>	<i>Servizio Vigilanza Prudenziale</i>	<i>45 gg. dalla data di presentazione del piano</i>
25	<i>Approvazione del piano di finanziamento</i>	<i>Art. 222-bis, comma 2, Cod. ass.</i>	<i>Servizio Vigilanza Prudenziale</i>	<i>30 gg. dalla data di presentazione del piano</i>
27	<i>Approvazione del piano di risanamento di gruppo</i>	<i>Art. 227, comma 2, Cod. ass.</i>	<i>Servizio Vigilanza Prudenziale</i>	<i>45 gg. dalla data di presentazione del piano</i>

2. All'allegato 1, Sezione II - Procedimenti di Vigilanza d'ufficio, lettera A. Vigilanza sulle imprese di assicurazione, salvaguardia, risanamento, liquidazione e misure cautelari, del Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014, è aggiunto il seguente punto 27-bis:

27-bis	<i>Approvazione del piano di finanziamento di gruppo</i>	<i>Artt. 216-quinquies, comma 3 e 222-bis, comma 2, Cod. ass.</i>	<i>Servizio Vigilanza Prudenziale</i>	<i>30 gg. dalla data di presentazione del piano</i>
--------	--	---	---------------------------------------	---

**Art. 12  
(Pubblicazione ed entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito *internet* dell'IVASS ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta.

Per il Direttorio Integrato  
Il Governatore della Banca d'Italia



## **2. PROVVEDIMENTI**

---



## **2.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE**

Provvedimento prot. n. 110 del 13 aprile 2021

**Costituzione della commissione di esame della prova di idoneità per l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi - sessione 2020**

### **L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI**

VISTO il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, e, in particolare, l'articolo 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'articolo 109 che istituisce il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi e l'articolo 110, che attribuisce all'Autorità il potere di determinare le modalità di svolgimento della prova d'idoneità per l'iscrizione delle persone fisiche nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi;

VISTO il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, concernente la disciplina dell'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa ed, in particolare, gli articoli 84 e 85;

VISTO il provvedimento IVASS n. 103 del 15 dicembre 2020 con il quale è stata indetta la prova di idoneità per l'anno 2020 ed, in particolare, l'articolo 10;

CONSIDERATO che l'IVASS ha provveduto a consultare le principali associazioni di categoria per la scelta di un docente universitario in materie tecniche, giuridiche, economiche e finanziarie rilevanti per l'esercizio dell'attività;

RITENUTO necessario procedere alla costituzione della Commissione d'esame per la predetta prova di idoneità;

VISTA la delibera n. 29/2021 assunta dal Direttorio Integrato nella seduta del 13 aprile 2021;

adotta il seguente:

**PROVVEDIMENTO**

#### **ARTICOLO 1**

##### **(Nomina Commissione d'esame)**

La Commissione di esame della prova di idoneità per l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi indetta con provvedimento IVASS n. 103 del 15 dicembre 2020 è così costituita:

- Dott.ssa Lucilla Caterini Grossi, direttore IVASS - Presidente;
- Dott. Fabio Farabullini, direttore IVASS – Vice Presidente;
- Sig.ra Anna Rita Ballanti, specialista IVASS - membro effettivo;
- Dott. Elio Di Jeso, specialista IVASS - membro effettivo;
- Dott. Scaccia Scarafoni Giovanni Battista – specialista IVASS - membro effettivo;
- Dott.ssa Roberta Mura, esperto IVASS - membro effettivo;
- Prof.ssa Daniela Saitta, professore aggregato di Matematica Finanziaria, Facoltà di Economia, presso l'Università Sapienza di Roma – nominativo nominato su proposta delle Associazioni di categoria - membro effettivo;
- Prof. Francesco Casale, professore associato di Diritto Commerciale presso l'Università degli Studi di Camerino - Scuola di Giurisprudenza - membro effettivo;
- Dott.ssa Gabriella Monceli, specialista IVASS – membro supplente;
- Dott.ssa Flaminia Montemaggiori, specialista IVASS - membro supplente;
- Dott. Paolo Rapuano, specialista IVASS – membro supplente;
- Prof. Andrea Orestano, professore ordinario di Istituzioni di diritto privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia – nominativo dell'IVASS – membro supplente.

Le funzioni di segreteria sono svolte da Laura Croce, Barbara Petroselli e Pietro Bellino (in qualità di supplente), dipendenti IVASS.

Ai componenti della Commissione non dipendenti dell'IVASS è riconosciuto un gettone di presenza nella misura di € 200,00 (duecento) lordi a seduta. Agli stessi componenti è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio e di pernottamento effettivamente sostenute e documentate.

Per il Direttorio Integrato  
Il Governatore della Banca d'Italia

## **2.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE**

Provvedimento prot. n. 0073909/21 del 7 aprile 2021

**Assicurazioni Generali S.p.A. - Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione di Transocean Holding LLC in Assicurazioni Generali S.p.A.. Provvedimento.**

Con lettera pervenuta il 18 dicembre 2020, Assicurazioni Generali S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione di Transocean Holding LLC in Assicurazioni Generali S.p.A..

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione alla fusione di cui all'oggetto.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la fusione per incorporazione di Transocean Holding LLC in Assicurazioni Generali S.p.A..

Per delegazione del Diretorio Integrato

Provvedimento prot. n. 0079149/21 del 14 aprile 2021

**Generali Italia S.p.A. - Autorizzazione, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, al rimborso di fondi propri di base di livello 1. Provvedimento.**

Con lettera del 23 marzo 2021 Generali Italia S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi della normativa indicata in oggetto, al rimborso di fondi propri di base di livello 1, costituiti da una quota della riserva da sovrapprezzo di emissione, pari a € 350 milioni.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione al rimborso dei citati fondi propri.

In relazione a ciò, questo Istituto, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, autorizza Generali Italia S.p.A. al rimborso di fondi propri di base di livello 1, costituiti da una quota della riserva da sovrapprezzo di emissione, pari a € 350 milioni.

Per il Diretorio Integrato  
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento prot. n. 0089712/21 del 27 aprile 2021

**Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e degli articoli 12 e 22 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, al trasferimento parziale del portafoglio assicurativo da Darag Italia S.p.A. a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., per effetto del trasferimento di ramo di azienda. Provvedimento.**

Con le comunicazioni in data rispettivamente 16 novembre 2020 e 23 novembre 2020, successivamente integrata in data 26 marzo 2021, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. e Darag Italia S.p.A., hanno formulato, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e degli articoli 12 e 22 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, istanza di autorizzazione al trasferimento parziale da Darag Italia S.p.A. a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. di un portafoglio assicurativo, per effetto del trasferimento di ramo di azienda.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la sussistenza dei presupposti per il rilascio della relativa autorizzazione.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi della suindicata normativa, il trasferimento da Darag Italia S.p.A. a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. di un portafoglio assicurativo, per effetto del trasferimento di ramo di azienda.

Per il Diretorio Integrato  
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento prot. n. 0089982/21 del 28 aprile 2021

**Amissima Vita S.p.A.. Istanza di autorizzazione al rimborso di fondi propri di base di livello 2, ai sensi dell'art. 73 del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e dell'art. 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016. Provvedimento.**

Con lettera pervenuta il 12 gennaio 2021 Amissima Vita S.p.A. ha formulato l'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione al rimborso anticipato di un prestito subordinato, incluso nei fondi propri di base di livello 2, del valore nominale pari a € 45 milioni e con scadenza nel 2030.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 73 del Regolamento delegato (UE) 2015/35 e dell'art. 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, la sussistenza dei presupposti per il rimborso del citato prestito subordinato.

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza Amissima Vita S.p.A. al rimborso del prestito subordinato di ammontare pari a € 45 milioni.

Per il Diretorio Integrato  
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento prot. n. 0089983/21 del 28 aprile 2021

**Unipol Gruppo S.p.A., UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e Arca Vita S.p.A. – autorizzazione ad apportare modifiche rilevanti al modello interno parziale di gruppo e individuale nonché cambiamenti alla politica per la modifica del modello interno, ai sensi degli articoli 46-quater e 207-octies del decreto legislativo n. 209/2005, del Regolamento delegato (UE) 2015/35, del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/460 del 19 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015.**

A seguito dell'istanza di autorizzazione presentata il 23 febbraio 2021 da Unipol Gruppo S.p.A., UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e Arca Vita S.p.A., l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS - con provvedimento prot n. 0089983/21 del 28 aprile 2021 ha autorizzato le società istanti, ai sensi degli articoli 46-quater e 207- octies del D. Lgs. 209/2005, degli articoli 347 e seguenti del Regolamento delegato (UE) 2015/35, del Regolamento di esecuzione UE 2015/460 del 19 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015, ad apportare alcune modifiche rilevanti al modello interno parziale, ai fini del calcolo del Requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo e del Requisito patrimoniale di solvibilità individuale di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e Arca Vita S.p.A., a decorrere dalla prima segnalazione di vigilanza successiva al rilascio dell'autorizzazione. Sono stati altresì autorizzati i cambiamenti alla politica per la modifica del modello interno.

Provvedimento prot. n. 0089990/21 del 28 aprile 2021

**Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.. Autorizzazione all'utilizzo dei parametri specifici dell'impresa in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella *formula standard* per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. Provvedimento.**

A seguito dell'istanza di autorizzazione, pervenuta il 5 marzo 2021 da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS - con provvedimento n. 89990 del 28 aprile 2021 ha autorizzato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45-sexies, comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, degli articoli 218, 219 e 220 del Regolamento Delegato UE 2015/35 del 10 ottobre 2014, del Regolamento di esecuzione UE 2015/498 del 24 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 11 del 22 dicembre 2015, l'utilizzo dei parametri specifici dell'impresa, a partire dalle valutazioni del primo trimestre 2021, in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella *formula standard* per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità per i rischi di tariffazione e riservazione nei segmenti 1, 4 e 5 delle obbligazioni di assicurazione e riassicurazione non vita, di cui all'Allegato II al Regolamento Delegato UE 2015/35; per il rischio di riservazione nel segmento 9 delle obbligazioni di assicurazione e riassicurazione non vita, di cui al predetto Allegato II al Regolamento Delegato UE 2015/35; per i rischi di tariffazione e riservazione nel segmento 2 delle obbligazioni di assicurazione e riassicurazione malattia NSLT (*Non Similar to Life Technique*), di cui all'Allegato XIV al Regolamento Delegato UE 2015/35.

Provvedimento prot. n. 0089991/21 del 28 aprile 2021

**Gruppo Intesa Sanpaolo Vita - Autorizzazione all'utilizzo dei parametri specifici del gruppo in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella *formula standard* per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo. Provvedimento.**

A seguito dell'istanza di autorizzazione pervenuta il 5 marzo 2021 da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS - con provvedimento n. 89991 del 28 aprile 2021 ha autorizzato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45-sexies, comma 7, e 216-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, degli articoli 218, 219, 220 e 338 del Regolamento Delegato UE 2015/35 del 10 ottobre 2014, del Regolamento di esecuzione UE 2015/498 del 24 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 11 del 22 dicembre 2015, l'utilizzo dei parametri specifici del gruppo, a partire dalle valutazioni del primo trimestre 2021, in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella *formula standard* per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo per i rischi di tariffazione e riservazione nei segmenti 1, 4 e 5 delle obbligazioni di assicurazione e riassicurazione non vita, di cui all'Allegato II al Regolamento Delegato UE 2015/35; per il rischio di riservazione nel segmento 9 delle obbligazioni di assicurazione e riassicurazione non vita, di cui al predetto Allegato II al Regolamento Delegato UE 2015/35; per i rischi di tariffazione e riservazione nel segmento 2 delle obbligazioni di assicurazione e riassicurazione malattia NSLT (*Non Similar to Life Technique*), di cui all'Allegato XIV al Regolamento Delegato UE 2015/35.

## **2.3 MODIFICHE STATUTARIE**

Provvedimento n. 0072474/21 del 6 aprile 2021

### **Assicurazioni Generali S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento**

Con lettera dell'11 marzo 2021, Assicurazioni Generali S.p.A. ha trasmesso il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2021 che ha deliberato le modifiche statutarie concernenti l'aumento gratuito del capitale sociale per nominali euro 5.017.194, da eseguirsi mediante imputazione a capitale di un corrispondente ammontare della riserva straordinaria, con emissione di nuove azioni da assegnare ai beneficiari del piano di incentivazione di lungo termine approvato dall'assemblea degli azionisti in data 19 aprile 2018.

Le modifiche riguardano gli articoli 8 e 9 dello statuto sociale.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0077134/21 del 12 aprile 2021

**Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento**

Con lettera pervenuta il 24 marzo u.s. Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'assemblea straordinaria del 17 marzo 2021 ed ha chiesto l'approvazione delle modifiche degli articoli 5, 10, 13, 14, 17 e 18 dello statuto sociale.

Tali modifiche riguardano, in particolare, l'aggiornamento degli elementi di patrimonio netto attribuibili alle gestioni vita e danni, le procedure relative alle riunioni assembleari, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale e la Direzione generale.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0084944/21 del 21 aprile 2021

**Assicuratrice Milanese S.p.A. – Compagnia di Assicurazioni. Modifiche statutarie. Provvedimento.**

Con comunicazione del 26 marzo 2021, Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso copia del verbale dell'Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 15 marzo 2021 ed ha chiesto l'approvazione della modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale.

La modifica statutaria deliberata riguarda l'aumento del capitale sociale a titolo gratuito, da euro 40.000.000,04, a euro 47.500.000,08 mediante utilizzo delle riserve patrimoniali disponibili.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 14 del

18 febbraio 2008, che la modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0084956/21 del 21 aprile 2021

**Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.**

Con lettera pervenuta il 25 marzo 2021 Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'assemblea straordinaria del 24 marzo 2021 e ha chiesto l'approvazione delle modifiche degli articoli 4, 10, 11, 13 e 17 dello statuto sociale.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0085951/21 del 22 aprile 2021

**Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.**

Con lettera del 25 marzo 2021 Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. ha chiesto l'approvazione delle modifiche dell'articolo 5 dello statuto della società, nella forma di società per azioni, ed ha trasmesso copia del verbale del Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2021.

Le modifiche deliberate riguardano l'aggiornamento delle voci del capitale sociale e degli elementi di patrimonio netto a seguito del versamento dell'aumento di capitale effettuato da Assicurazioni Generali S.p.A., dell'acquisto delle azioni proprie relative all'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci che non hanno concorso alla delibera sulla trasformazione societaria e della riclassificazione di alcune voci tra le altre riserve.

Le modifiche deliberate riguardano inoltre l'adeguamento degli elementi del patrimonio netto assegnati alle gestioni danni e vita, come richiesto dall'art. 5 Regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo 2008.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si approvano le modifiche statutarie ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, accertato che le stesse non risultano in contrasto con la sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0089479/21 del 27 aprile 2021

**Unipol Gruppo S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.**

Con comunicazione del 31 marzo 2021 Unipol Gruppo S.p.A. ha trasmesso copia del verbale del consiglio di amministrazione del 18 marzo 2021 ed ha chiesto l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale.

Le modifiche hanno riguardato gli articoli 10 ("Organo amministrativo") e 17 ("Sindaci") per recepire le variazioni normative in tema di quota di genere negli organi societari introdotte dall'art. 147-ter, comma 1-ter, dall'art. 148, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 58/1998 e dall'art. 144-undecies del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria si approvano le modifiche statutarie accertato, ai sensi dell'art. 210-ter, comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che le stesse non risultano in contrasto con la sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0089481/21 del 27 aprile 2021

**UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.**

Con comunicazione del 31 marzo 2021 UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso copia del verbale del consiglio di amministrazione del 18 marzo 2021 ed ha chiesto l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale.

Le modifiche hanno riguardato l'articolo 13 (Consiglio di amministrazione) per recepire le modifiche normative in tema di quota di genere negli organi societari introdotte dall'art. 147-*ter*, comma 1-*ter*, del decreto legislativo n. 58/1998 e dall'art. 144-*undecies* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

Con l'occasione è stato abrogato l'articolo 33 (Clausola transitoria) in quanto riportante una disciplina transitoria, in materia di quota di genere, non più applicabile.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si approvano le modifiche statutarie ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, accertato che le stesse non risultano in contrasto con la sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0092615/21 del 30 aprile 2021

**Sara Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento**

La società Sara Assicurazioni S.p.A., con comunicazione del 13 aprile 2021, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dalle assemblee straordinarie del 24 febbraio e del 9 aprile 2021.

Le modifiche hanno riguardato gli articoli 16, 17 e 18 dello statuto sociale concernenti l'amministrazione della società.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato



### **3. IMPRESE IN LCA**

---



### **3.1 INFORMATIVA LIQUIDAZIONI**

#### **La Peninsulare s.p.a. con sede a Milano**

Ai sensi dell'art. 261, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005 si dà notizia che, in data 16 aprile 2021, il commissario liquidatore de La Peninsulare s.p.a., con sede in Milano, prof. Roberto Tasca, ha provveduto al deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Milano, Sezione fallimentare, del riparto finale in favore dei creditori della suddetta società come da autorizzazione rilasciata dall'IVASS in data 28 gennaio 2021. I creditori ammessi allo stato passivo riceveranno comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Sarano esclusi dalla predetta comunicazione i creditori già soddisfatti in precedenti piani di acconti nonché i creditori ai quali nel piano di riparto finale è stata assegnata una somma pari o inferiore a € 50 prendendo in considerazione anche le somme già erogate.

Le somme dei creditori irreperibili o di coloro che non forniranno le coordinate bancarie per effettuare i pagamenti nonché quelle pari o inferiori a € 50 verranno depositate presso la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici – Consap s.p.a. alla quale potranno essere richieste direttamente dagli interessati.



## **4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO**

---



**4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA**

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
L 116 del 6 aprile 2021	REGOLAMENTO (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2021 che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.
L 116 del 6 aprile 2021	REGOLAMENTO (UE) 2021/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica in risposta alla crisi COVID-19.
C 118 del 7 aprile 2021	COMUNICAZIONE della Commissione europea - Linee guida per un'interpretazione comune del termine «danno ambientale» di cui all'articolo 2 della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
L 127 del 14 aprile 2021	REGOLAMENTO delegato (UE) 2021/598 della Commissione del 14 dicembre 2020 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati.
C 133 del 16 aprile 2021	Procedura di liquidazione nei confronti dell'impresa di assicurazione «EUROAMERICAN» JSC (BU) Pubblicazione ai sensi dell'articolo 280 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II).
C 155 del 30 aprile 2021	Parere del CESE in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014» [COM(2020) 595 final — 2020/0266 (COD)] «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341» [COM(2020) 596 final — 2020/0268 (COD)].



## **5. ALTRE NOTIZIE**

---



## **5.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO**

**Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da The Palatine Insurance Company Limited e Swiss Re Specialty Insurance (UK) Limited, entrambe con sede nel Regno Unito, a Swiss Re International SE, con sede in Lussemburgo.**

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l'Autorità di Vigilanza britannica, Prudential Regulation Authority, ha comunicato l'approvazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da The Palatine Insurance Company Limited e Swiss Re Specialty Insurance (UK) Limited (Regno Unito), a Swiss Re International SE (Lussemburgo), con effetto dal 31 dicembre 2020.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

**Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da Millennium Insurance Company Limited, con sede in Gibilterra a MIC Insurance Company S.A., con sede in Francia.**

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l'Autorità di Vigilanza di Gibilterra, Gibraltar Financial Services Commission, ha comunicato l'approvazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da Millennium Insurance Company Limited, con sede in Gibilterra a MIC Insurance Company S.A., con sede in Francia con effetto 30 aprile 2021.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.





